



COMUNE DI ABBASANTA

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Garibaldi, 144 – 09071 Abbasanta (OR)
 protocollo@pec.comune.abbasanta.or.it | www.comune.abbasanta.or.it
 Tel: 0785/5616 | C.F. e P.IVA 00068600956 | Codice Univoco UF6RKN

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 77 del 06/10/2021	Oggetto: Assegnazione dei contributi ordinari alle associazioni sportive - Anno sportivo 2020/2021- Criteri - Direttive
------------------------------	---

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sei** del mese di **ottobre** alle ore **13:00** presso la Casa Comunale, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaca	Carta Patrizia	Si	
Vicesindaco	Congiu Giuseppe	Si	
Assessore	Manca Alessandra	Si	
Assessore	Conversi Enrico	Si	

Presenti: **4**

Assenti: **0**

Assume la Presidenza **Patrizia Carta** nella sua qualità di **Sindaca**, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti **Dott.ssa Emanuela Stavole** in qualità di **Segretaria Comunale**.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, nell'assegnazione dei contributi alle associazioni sportive, l'Amministrazione Comunale, ha la finalità principale di sostenere l'accesso alle discipline sportive da parte della popolazione ed in particolare di quella giovanile.

Tenuto conto che si ritiene di dover promuovere costantemente e valorizzare sempre la funzione educativa e sociale dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento della personalità dell'individuo, di preservazione della salute, di miglioramento della qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile.

Visto l'art. 12 "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici" della legge n. 241/1990, che dispone:

"1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1."

Constatato che il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici ed enti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 25 del 01.04.1991, è stato disposto sulla base della situazione associativa di 25 anni fa e pertanto non stabilisce criteri specifici per l'erogazione di contributi alle associazioni sportive, ma solo i seguenti criteri generali:

all'art. 6, comma 1: *"La Giunta Comunale stabilisce con propria deliberazione, entro tre mesi dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani di intervento, sono perentori"*;

all'art. 8, comma 3: *"La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative esclusi dal piano"*;

all'art. 13, comma 1: *"Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa ne derivano alla comunità locale e di cui al precedente art. 10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune"*;

all'art. 19, comma 1: *"Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani"*.

Visto l'art. 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che dispone: *"A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni*

di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.”.

Dato atto che, con Deliberazione n. 89 del 26.2.2013, la Corte dei Conti Sez. regionale Lombardia specifica: *“Orbene, giungendo all’esame delle modifiche apportate dall’art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012, ad avviso del Collegio le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest’ultimo è riferito “agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa anche a titolo gratuito”. La Sezione osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l’attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell’Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l’attività svolta in favore dei cittadini, id est della “comunità amministrata”, seppur quale esercizio - mediato – di finalità istituzionali dell’ente locale e dunque nell’interesse di quest’ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all’individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall’associazione.”*

Evidenziato inoltre che, con Deliberazione n. 379 del 7.11.2013, la Corte dei Conti Sez. regionale Piemonte ha chiarito la portata applicativa del divieto di elargire contributi agli enti di diritto privato, precisando che detto divieto non riguarda le associazioni che svolgono attività per la cittadinanza.

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete alla Giunta Comunale ed è disciplinato dall’art. 48 del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.

Visto l’art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, che stabilisce un divieto generale di assegnazione di contributi ai soggetti di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, fra cui le associazioni non riconosciute, e le eccezioni specifiche in esso disposte, fra le quali le associazioni sportive dilettantistiche.

Considerato che l’Amministrazione Comunale ha stanziato la somma complessiva di € 14.000,00 al capitolo 5350 denominato “Spese per lo sport ai sensi della L.R. N° 36/89”, del bilancio di previsione 2021. Vista la Deliberazione N° 75 del 16/10/2019 ad oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE – RIPARTIZIONE BUDGET ANNO FINANZIARIO 2019 - DIRETTIVE.

Rilevato dunque che, anche nel corrente anno, l’Amministrazione Comunale ha garantito la permanenza alla famiglia del precedente concessionario, assegnando provvisoriamente l’alloggio di servizio del campo sportivo all’interno di una Progettazione Personalizzata di cui al Programma Ministeriale PIPPI 8 agli atti del Servizio Sociale.

Valutato di voler assicurare anche il servizio di pulizia, cura, vigilanza e custodia del campo sportivo comunale, intendendo di poter accantonare una quota pari a €. 1500,00 del budget di € 14.000,00 iscritto al capitolo 5350 denominato “Spese per lo sport ai sensi della L.R. N° 36/89” per le spese relative al taglio delle erbacce e alla pulizia periodica delle aree del campo sportivo, da assegnare alle associazioni sportive interpellate, prima tra tutte quella utilizzatrice degli impianti sportivi di Via Perdalonga.

Considerato che il Responsabile del procedimento deve disporre degli elementi necessari per l’applicazione dei criteri generali stabiliti dall’organo politico al fine di predisporre il bando per la presentazione delle domande di contributo da parte delle Associazioni.

Ritenuto di poter individuare i seguenti parametri e di poter ripartire il budget complessivo secondo i seguenti criteri:

- Per il 20% fra i soggetti che utilizzano strutture sportive comunali e che dimostrino di aver sostenuto spese di gestione degli stessi, presentando autocertificazione e/o documentazione idonea anche con riguardo alla complessità ed entità delle stesse strutture;
- Per il 20% in base alle trasferte effettuate per l’attività sportiva (maggior numero/maggior punteggio)
- Per il 25% in base al numero di atleti residenti iscritti partecipanti ai campionati di categoria (maggior numero/maggior punteggio)
- Per il 10% in base al numero di atleti iscritti e partecipanti ai campionati (maggior numero/maggior punteggio)
- Per il 15% in base alle manifestazioni sportive organizzate nel territorio del Comune di Abbasanta (maggior numero di manifestazioni/maggior punteggio)

- Per il 5% sulla base dell'entità del bilancio sull'anno sportivo concluso e rendicontato (maggiori uscite, maggior punteggio)
- Per il 5% sulla base della relazione presentata e delle attività di promozione sociale e sportiva (coinvolgimento della comunità, inserimento in attività di gruppo, inclusione delle fasce deboli come disabili, extracomunitari, minori e anziani)

le suddette percentuali saranno calcolate in base ai punteggi applicati ai dati documentati con certificazione della Federazione di appartenenza o autocertificazione dell'Associazione richiedente.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

Acquisito, altresì, sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali.

Con voti unanimi favorevoli espressi ai termini di legge,

DELIBERA

Di stabilire che lo stanziamento del capitolo di bilancio per l'esercizio finanziario 2021 per l'assegnazione di contributi ordinari per il funzionamento delle associazioni sportive operanti sul territorio comunale sia ripartito in base all'attività svolta nell'anno sportivo 2020/21.

Di prendere atto che la spesa di € 14.000,00 farà carico al capitolo 5350 denominato "Spese per lo sport ai sensi della L.R. n° 36/89", del bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale e Finanziario e Affari Generali i conseguenti adempimenti gestionali.

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaca Patrizia Carta	Segretaria Comunale Dott.ssa Emanuela Stavole
----------------------------------	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Abbasanta, 05/10/2021

Il Responsabile del Servizio
Carta Susanna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Abbasanta, 05/10/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **06/10/2021** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Abbasanta, 06/10/2021

Segretaria Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **07/10/2021** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Abbasanta, 07/10/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Abbasanta, 07/10/2021